

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO,
AUTORIZZATA CON PROVV. PROT. 2390 DEL 25/01/78 DEL MINISTERO DELLE FINANZE – DIP. DELLE
ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE DI TRENTO

PROGETTO DI FUSIONE
per incorporazione
della società
“Erre Effe Informatica S.r.l.”
nella società
“GPI S.p.A.”

Scopo della progettata fusione è quello di snellire la struttura societaria mediante l'incorporazione nella Capogruppo GPI S.p.A. della società controllata Erre Effe Informatica S.r.l.

L'operazione, infatti, consente di concentrare in GPI S.p.A. le attività della incorporanda, realizzando così una semplificazione delle attività amministrative e gestionali con significative riduzioni di costi.

Si segnala che le situazioni patrimoniali di riferimento della fusione di cui al presente progetto sono sostituite, ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ., dai bilanci al 31 dicembre 2017 di ciascuna società.

1) (art. 2501-*ter* n.1) Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

“GPI S.p.A.”, società per azioni, con sede in Trento, via Ragazzi del '99, 13, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 01944260221, REA: TN - 189428, Capitale Sociale Euro 8.544.963,90 i.v. rappresentato da n. 15.909.539 azioni (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-*bis* del cod. civ. da parte di FM S.r.l.)

Società incorporanda:

“Erre Effe Informatica S.r.l.”, con sede in Arezzo (AR), via Donat Cattin n. 83, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo: 01113130510, REA: AR - 83702, Capitale Sociale: Euro 41.280,00, i.v. (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-*bis* del cod. civ. da parte di GPI S.p.A.)
e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-*bis* del cod. civ. da parte di GPI S.p.A.)

2) (Art. 2501-*ter*, n.2) Atto costitutivo

In conseguenza della fusione, poiché l'intero capitale sociale della incorporanda Erre Effe Informatica S.r.l. è (e sarà al momento di perfezionamento della fusione) interamente posseduto dall'incorporante GPI S.p.A., si procederà all'annullamento senza sostituzione di tutte le quote rappresentanti l'intero capitale sociale di Erre Effe Informatica S.r.l., senza dar luogo a concambio.

Il capitale sociale di GPI S.p.A. non subirà pertanto nessuna modifica o integrazione e non viene pertanto allegato al progetto.

3) (art. 2501-ter, n. 3) Rapporto di cambio delle quote, modalità di assegnazione delle azioni della incorporante

La progettata fusione non comporta la determinazione di alcun rapporto di cambio in quanto, come già detto, il capitale sociale della società incorporanda è (e sarà al momento del perfezionamento della presente fusione) interamente posseduto dall'incorporante GPI S.p.A. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2504-ter cod. civ., 2° comma, la società incorporante non emetterà nuove azioni in sostituzione delle quote rappresentanti il capitale sociale della società incorporanda che saranno annullate né si produrrà alcuna modifica quantitativa o qualitativa del capitale sociale della incorporante, rispetto a quello esistente prima del perfezionamento della qui ipotizzata fusione.

Non è infine previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci della società incorporanda.

Nessun adempimento formale si rende necessario al fine del ritiro delle partecipazioni della incorporanda, trattandosi di quote di s.r.l. e dunque di titoli immateriali.

4) e 5) (art. 2501-ter, nn. 4 e 5) Modalità di assegnazione delle azioni e data a decorrere dalla quale queste ultime partecipano agli utili

In conformità a quanto riportato al punto precedente, le fattispecie in esame non sono applicabili.

6) (art. 2501-ter, n.6) Data di decorrenza degli effetti della fusione

Le operazioni della società incorporanda saranno imputate nel bilancio dell'incorporante GPI S.p.A. con decorrenza dalla data di efficacia della fusione nei confronti dei terzi (di cui infra) senza alcun effetto retroattivo; gli effetti fiscali della fusione, invece, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia verso i terzi.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ex art. 2504-bis cod. civ., che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ.

7) (art. 2501 ter, n. 7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non esistono particolari categorie di soci cui sia riservato un trattamento particolare e quindi non

è previsto nessun particolare trattamento.

8) (art. 2501 ter, n. 8) vantaggi Particolari eventualmente proposti agli amministratori delle società partecipanti

Non è previsto alcun trattamento specifico da riservare a determinate categorie di soci, né vantaggi particolari da proporre agli amministratori delle società partecipanti.

* . * . *

Si segnala che qualificandosi la programmata operazione come operazione di fusione per incorporazione di società interamente posseduta sono applicabili le disposizioni ex art. 2505 c.c.; per espressa previsione legislativa non si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 2501 - quinquies (obbligo alla redazione della "relazione dell'organo amministrativo") e 2501 - sexies c.c. (obbligo alla redazione della "relazione degli esperti").


A corollario di quanto sopra esposto si evidenzia inoltre che il termine per l'attuazione della fusione (cd. "atto di fusione"), decorrente dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2502 bis c.c., e fissato in sessanta giorni dall'art. 2503 c.c. ("opposizione dei creditori") può essere disatteso qualora ricorra almeno una delle seguenti eventualità: 1) manifestazione di consenso alla fusione, espressa dai creditori delle società interessate dall'operazione, che risultino essere tali da data anteriore rispetto alla data di iscrizione del documento di cui all'art. 2501 - ter c.c., ossia alla data di iscrizione del Progetto di fusione presso il registro imprese; 2) pagamento dei creditori che non hanno prestato il loro consenso alla fusione; 3) deposito delle somme corrispondenti al credito di questi presso una banca. L'espletamento delle predette formalità non si rende necessario in presenza di apposita relazione redatta ai sensi dell'art. 2501 - sexies c.c. qualora rilasciata da società di revisione, secondo il disposto dell'art. 2503 c.c.

Trento, il 16 maggio 2018

Società incorporante

GPI S.p.A.

Il Presidente



(Fausto Manzana)

Società incorporanda

Erre Effe Informatica S.r.l.

L'amministratore Unico



(Paolo Gifardi)

